

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Milano

RICORSO di

1. Aiello Claudia, nata a Catania il 13.09.1990, residente in Motta Sant'Anastasia CT, Via XX Settembre n.15, c.f. LLA CLD 90P53 C351X;
2. Azzarelli Giuseppe, nato il 17 settembre 1971 a Cernusco sul Naviglio, residente in Gorgonzola (MI) Via Cazzaniga n.29, c.f. ZZR GPP 71P17 C523N;
3. Bacino Antonio, nato a Torino il 3.01.1977, residente in Torino, Piazza della Repubblica n.10, c.f. BCN NTN 77A03 L219C;
4. Biagini Ilaria, nata a Lucca il 17.12.1971, residente in La Spezia , Stradone d'Oria 124, c.f. BGN LRI 71T57 E715M;
5. Di Marco Marina, nata a Latina il 11.10.1969, residente in Latina, Viale Paganini n.13, c.f. DMR MRN 69R51 E472S;
6. Dieni Maria Francesca, nata il 12 agosto 1969, residente in Milano, Via F.lli Zoia n.76, c.f. DNI MFR 69M52 D086E;
7. Durbano Matteo, nato a Cuneo il 8 marzo 1983, residente in Via Lerda n. 4, Busca CN, c.f. DRB MTT 83C08 D205G;
8. Gallerani Marina, nata a Biella il 20.10.1971, residente in Torino, Via Cavallermaggiore n. 24, c.f. GLL MRN 71R60 A859L;
9. Gallotta Angelo, nato a Piazza Armerina EN il 10.08.1982, residente in Aidone EN, Largo Messina n. 62, c.f. GLL NGL 82M10 G580I;
10. La Rosa Paolo, nato a Milano il 15.05.1971, residente in Ceranova PV, Via Petrarca 14, c.f. LRS PLA 71E15 F205M;

11. Merello Davide, nato a Santa Margherita Ligure il 6.11.1973, residente in Rapallo GE, Via Ghizolfo n. 9A/1, c.f. MRL DVD 73S06 I225A;
 12. Nava Fabio, nato a Trescore Brio il 3.09.1984, residente in Seriate BG Via Venezian 57, c.f. NVA FBA 84P03 L388V;
 13. Panzeri Luigi, nato a Bergamo il 29.12.1965, residente in Almenno S.S. Via Cimaer n.7, c.f. PNZ LGU 65T29 A794V;
 14. Pisano Cristina, nata a Donori CA il 3.05.1978, residente in Torino, Corso Regina Margherita n.67, c.f. PSN CST 78E43 D344M;
 15. Pitolo Felice, nato a C.Mare di Stabia NA il 25.02.1971, residente in Milano, Via Pomezia 10/B, c.f. PTL FLC 71B25 C129R;
 16. Santucci Luciana, nata a Lecco il 30.05.1962, residente in Milano, Via Benozzo Gozzoli n.160/4, c.f. SNT LCN 62E70 E507G;
 17. Sciammetta Salvatore, nato a Novara il 25.05.1971, residente in Agrano d'Omegna, Via Mottarone n.4, codice fiscale SCM SVT71E25 F925B;
 18. Steffanini Niccolò, nato a Novara il 24.08.1979, residente in Novara, Via Fara n.51, c.f. STF NCL 79M24 F952I;
 19. Tinuzzo Andrea, nato a Ivrea TO il 5.03.1976, residente in Via Breuss n.10, San Sebastiano Po (To), c.f. TNZ NDR 76C05 E379L;
 20. Villani Marco, nato a Milano il 25.04.1963, residente in Sant'Angelo Lodigiano, Frazione Domodossola n.9, c.f. VLL MRC 63D25 F205G;
- tutti rappresentati e difesi, come da deleghe in calce al presente atto, anche disgiuntamente, dal Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G, fax 02/796409, P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it), dall'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B, fax 02/796409, P.E.C. luca.formilan@milano.pecavvocati.it) e dall'avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL

LSN 85R11 B300W, fax 02/796409, P.E.C. alessandro.basilico@milano.pecavvocati.it), i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni alla casella P.E.C. vittorio.angiolini@milano.pecavvocati.it, ed al n. fax del Prof. Avv. Vittorio Angiolini 02/796409, con domicilio eletto presso lo studio degli indicati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14, ricorrenti;

contro

- Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n.1, Milano;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n.1, Milano;

e nei confronti di

- Previdi Elena Maria, nata a Milano il 31.05.1967, c.f. PRV LMR 67E71 F205H, residente in Milano (MI), Via Morandi Felicita n.15;
- Reghezza Marco, nato il 24.12.1968 a Sanremo (IM), c.f. RGH MRC 68T24 I138B, residente in Taggia, Via Ruffini n.3;
- Gedda Annachiara, nata il 20.06.1986 a Torino (TO), c.f. GDD NCH 86H60 L219H, residente in Torino, Via Rovereto n.13;

per l'annullamento, previa cautela,

- del provvedimento del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia n. MIUR AOODRLO R.U. 12213 del 21 luglio 2016, con il quale si dispone e si pubblica l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale per la Classe di concorso A64 – Teoria, analisi e composizione musicale del Concorso di cui a D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, e dell'allegato elenco dei

candidati, anche in quanto non comprendono i ricorrenti e non li ammettono alla prova orale;

- del Decreto USR Lombardia 15 giugno 2016 Prot. MIUR AOODRLO R.U. 9793 con il quale è stata pubblicata la griglia di valutazione adottata dalla Commissione per la prova pratica della classe di concorso A064, delle griglie di valutazione adottate dalla Commissione per la prova pratica nonché di ogni atto presupposto e connesso;

- del Decreto USR Lombardia 1 giugno 2016 Prot. MIUR AOODRLO R.U. 9062 con il quale è stata pubblicata la griglia di valutazione adottata dalla Commissione per la prova scritta della classe di concorso A064, della griglia di valutazione adottata dalla Commissione per la prova scritta nonché di ogni atto presupposto e connesso ivi compreso il verbale 30 maggio 2016 e l'allegato 1 con il quale la Commissione ha adottato la griglia di valutazione;

- del provvedimento USR in data 1 giugno 2016 n.9050 con il quale è stata convocata la prova pratica e si è disposto di procedere un giorno prima all'estrazione della relativa traccia, nonché delle operazioni di estrazione avvenute il 15 giugno 2016;

- del provvedimento di nomina e costituzione della Commissione Giudicatrice per la classe di concorso A064 Teoria analisi e composizione in data 10 maggio 2016 n.277, nonché degli atti presupposti e connessi;

- del provvedimento in data 14 aprile 2016 n. MIUR AOODRLO R.U. 5914 del Direttore Generale dell'USR con il quale fra l'altro sono stati rivisti e integrati i requisiti per la nomina a membro della Commissione giudicatrice;

- di tutti i verbali della Commissione giudicatrice relativi alla Classe di concorso A64 – Teoria, analisi e composizione;

- di ogni atto presupposto, preparatorio, consequenziale o comunque connesso, con riserva di motivi aggiunti per quanto non è dato conoscere;

e per il risarcimento

di ogni danno subito e subendo dai ricorrenti a seguito degli impugnati atti dell'amministrazione.

Fatto

Con Decreto 23.02.2016 n. 106 del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il personale scolastico del Direttore Generale per il personale scolastico è stato bandito il *“Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado”*.

Ai sensi dell'art. 2 del bando, in ragione del numero dei posti conferibili, è stata disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali.

Per quanto riguarda la Classe di concorso A64 – Teoria, analisi e composizione musicale, l'USR Lombardia era individuato per provvedere allo svolgimento delle prove per le Regioni Lombardia, Piemonte e Liguria (cfr. art.2 comma 2 e allegato al bando).

Tutti i ricorrenti hanno presentato la domanda per la scuola di secondo grado, Classe di concorso A064 – Teoria, analisi e composizione musicale; essi hanno sostenuto le prove scritte e pratiche, e non risultano ammessi alle prove orali.

Hanno presentato domanda per la Lombardia i ricorrenti Aiello, Azzarelli, Di Marco, Dieni, Gallotta, La Rosa, Nava, Panzeri, Pitolo, Santucci, Villani (11); per il Piemonte Bacino, Durbano, Gallerani, Pisano, Sciammetta, Steffanini, Tinuzzo (7); per la Liguria Merello e Biagini (2).

E' opportuno sottolineare che tutti i candidati che hanno presentato domanda per questa classe di concorso erano già abilitati all'insegnamento delle materie musicali nelle scuole medie di primo o di secondo grado, ovvero all'insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie; nonostante questo,

su 45 partecipanti complessivi alla citata classe di concorso sono stati ammessi agli orali solamente 6 candidati (tre per la Lombardia, due per il Piemonte e uno per la Liguria).

Ed il dato appare ancora più allarmante, e di difficile comprensione, ove si consideri che a fronte di solo sei candidati idonei ammessi agli orali risultano ben 48 posti da coprire (30 per la Lombardia, 14 per il Piemonte, 4 per la Liguria).

Da un punto di vista generale, e per una migliore comprensione della vicenda, è utile altresì fare presente che l'indizione del concorso docenti è andata ad incidere sulla complessa situazione che caratterizza attualmente i Licei musicali.

I Licei musicali sono stati istituiti a partire dall'a.s. 2010/11 e, in attesa di un adeguata riorganizzazione dei corsi di insegnamento e del relativo reclutamento, per coprire i posti molto spesso sono stati chiamati in utilizzo docenti di ruolo nella Scuola media di primo grado.

A seguito del bando MIUR queste cattedre vengono ora messe a concorso, con la conseguenza che i docenti che attualmente insegnano nei Licei Musicali rischiano di perdere l'utilizzo negli stessi Licei, dovendo le relative cattedre essere riservate ai vincitori del concorso.

A fronte di questa possibilità si sono sollevati gli appelli e le proteste volte alla difesa e al mantenimento dell'utilizzo nei Licei musicali dei docenti che attualmente vi insegnano, per motivi connessi ad un supposto diritto alla loro c.d. stabilizzazione, che, secondo una tesi peraltro non chiaramente comprensibile, dovrebbe essere garantito agli attuali insegnanti (che peraltro non detengono specifica abilitazione) a discapito dei candidati idonei al concorso, che invece risulterebbero detentori di ogni competenza per la relativa docenza.

Ciò che rileva, in ogni caso, è il fatto che il Ministero ha comunque ritenuto di indire il concorso, e che deve essere garantita effettività e imparzialità della

procedura, assicurando ai candidati idonei e vincitori la possibilità di accedere alle cattedre poste a concorso.

Conseguentemente, la possibilità che a fronte dell'idoneità di un candidato al concorso ci sia un altro docente che perda l'utilizzo all'insegnamento in un Liceo Musicale non deve in alcun modo influenzare la regolarità della procedura concorsuale e l'adeguata valutazione delle competenze di chi partecipa al concorso.

In questo quadro di obiettiva complessità l'ultima cosa che avrebbe dovuto fare l'Ufficio scolastico regionale, per evidenti ragioni di opportunità, prima ancora ed oltre che a salvaguardia di un imprescindibile dovere di imparzialità, era quella di costituire Commissioni giudicatrici composte o da quei docenti che a seguito del concorso rischiano di perdere l'utilizzo nei Licei Musicali o da Dirigenti scolastici che avevano sottoscritto e professato pubblicamente appelli che avversavano il concorso indetto dal Ministero. Questi commissari, infatti, non erano nelle condizioni di rendere un obiettivo giudizio delle prove, scevro da qualunque tipo di condizionamento.

Purtroppo, l'amministrazione ha proceduto nel senso opposto di quanto avrebbe dovuto fare.

Quale Presidente della Commissione, è stato nominato il Dirigente Scolastico del Liceo Tenca, che più volte ha espresso pubblicamente le proprie critiche al Concorso, anche aderendo ad un appello collettivo inviato al Ministero, nel quale si riferiva, fra l'altro, che "è assolutamente impensabile e inaccettabile che i Licei Musicali vengano privati delle professionalità che li hanno costruiti".

Inoltre, anche i tre membri aggregati per lingua straniera alla Commissione provengono dal Tenca.

Gli altri due commissari (prof. Bergamaschi e prof. Radice) sono docenti in utilizzo nelle materie musicali presso i Licei musicali (essendo il primo di ruolo in secondaria di primo grado, il secondo in ruolo di sostegno in secondaria di

secondo grado), che rischiano di perdere l'utilizzo proprio a seguito del concorso e dell'arrivo dei nuovi titolari di cattedra.

A quanto sopra si accompagnano altri due profili che hanno compromesso oltre che la imparzialità, anche la competenza e l'attendibilità della Commissione di concorso.

La Commissione infatti non deteneva un tasso di competenza adeguata, risultando presieduta da un docente di matematica e fisica, privo di specifica competenza musicale, al quale sono stati aggregati due docenti che non hanno abilitazione per l'insegnamento di materia musicale nelle secondarie di secondo grado.

Inoltre, e contrariamente a quanto stabilito dal Ministero, le tracce per la prova pratica sono state estratte un giorno prima della prova.

L'interesse di tutti i ricorrenti alla proposizione di ricorso avverso una procedura che appare contrassegnata da numerosi profili di illegittimità è del tutto evidente.

Vale la pena però evidenziare anche lo specifico danno che viene subito dagli stessi ricorrenti, danno che non si limita alla ingiusta esclusione dell'accesso ai posti messi a disposizione con questo concorso, ma che rischia di ripercuotersi anche sull'intero sviluppo della carriera.

Infatti, il **comma 131 della Legge 107/2015** stabilisce che *“ A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi”*.

Conseguentemente, tutti coloro che sono stati respinti dal Concorso per cui è causa, una volta che abbiano usufruito di un massimo di trentasei mesi per

incarichi di posti vacanti e disponibili, rischiano di trovarsi senza incarico. Con gravissime conseguenze che devono essere attentamente considerate.

Ai sensi degli artt. 6 e ss. del Bando, il concorso si articola in prova scritta ovvero scritto-grafica, prova pratica e prova orale, oltre alla valutazione dei titoli.

Al fine di procedere alla costituzione delle Commissioni giudicatrici, l'USR ha raccolto le disponibilità di candidati alla nomina quali Presidente di Commissione, commissari e aggregati.

Successivamente, con nota USR 14 aprile 2016 l'amministrazione rilevò l'insufficienza delle disponibilità pervenute, e provvide ad un interpello mediante il quale, anche ai sensi di quanto prevede l'art.4 comma 8 del Bando MIUR, veniva concessa una estensione dei requisiti di nomina a commissario secondo le seguenti indicazioni:

"Ai sensi dell'art.4 comma 8 del citato DM 96, possono presentare istanza anche i docenti che non siano in possesso del requisito di cui al c.1 (servizio nel ruolo per almeno cinque anni nella specifica classe di concorso) purchè siano attualmente docenti di ruolo, abbiano prestato servizio per almeno 5 anni e siano in possesso della specifica abilitazione. Può altresì produrre domanda il personale esperto appartenente al settore universitario con esperienza almeno biennale nello specifico settore".

Con decreto USR 22 aprile 2016 vennero comunicate le sedi per lo svolgimento delle prove scritte.

Con decreto USR 10.05.2016 n. 277, un giorno prima della prova scritta, venne nominata la Commissione giudicatrice, oltre ai membri aggregati, nelle persone di: Zeni Mauro (Presidente, Dirigente scolastico Liceo Musicale Tenca); Bergamaschi Paolo (commissario, docente Liceo Musicale Cairoli, Pavia); Radice Luigi (commissario, docente Liceo Musicale Gambara, Brescia); Raimondo Rita (aggregato, docente di inglese Liceo musicale Tenca, Milano);

Leonardi Rolanda (aggregato, docente francese Liceo Musicale Tenca, Milano);
Tognolini Nadia (aggregato, docente spagnolo Liceo Musicale Tenca, Milano).

Di questi sei membri, solamente Bergamaschi Paolo e Radice Luigi risultano nella lista delle disponibilità ricevute dall'amministrazione prima dell'interpello in deroga di cui alla nota USR del 14 aprile 2016.

La prova scritta della classe di concorso A064 si svolse in data 11 maggio 2016.

Con decreto USR 1 giugno 2016, solamente 20 giorni dopo lo svolgimento della prova scritta, venne pubblicata la griglia di valutazione, adottata dalla Commissione per la classe di concorso A064 con verbale 30 maggio 2016.

Con decreto USR 1 giugno 2016 n.9050 venne comunicato che la prova pratica si sarebbero svolta il 16 giugno; tuttavia, con lo stesso Decreto venne altresì comunicato che il brano per la prova pratica sarebbe stato estratto il giorno prima *"in presenza dei candidati interessati a partecipare all'estrazione"*, e questo in chiaro contrasto con quanto prevede sia il Decreto 95 del Ministero che la Circolare applicativa ministeriale del 18 maggio 2016 n.14097. E così si è poi effettivamente proceduto.

La prova pratica della classe di concorso A064 si svolse in data 16 giugno 2016.

Con decreto USR 21 luglio 2016 venne pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. Tutti i ricorrenti non sono stati ammessi alla prova orale.

Gli atti dell'amministrazione vengono impugnati per i seguenti motivi.

In diritto

Primo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art. 35 comma terzo lett.e) del D.Lgs. 165/2001; art.9 comma secondo DPR

487/1994; art. 4 comma primo, terzo e ottavo Decreto MIUR 96 del 23.02.2016. Violazione della nota USR Lombardia 14 aprile 2016, art.1. Eccesso di potere, carenza di motivazione, motivazione irragionevole, contraddittorietà degli atti. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi di efficacia, efficienza e imparzialità dell'azione amministrativa.

Le prove scritte e pratiche previste per la classe di concorso A064 di Teoria, analisi e composizione musicale sono state valutate da una Commissione presieduta dal Prof. Mauro Zeni.

Dal *curriculum vitae* del Prof. Zeni risulta che egli, oltre ad essere Dirigente scolastico del Liceo Tenca di Milano, è un docente di matematica e fisica, con particolare specializzazione conseguita in astronomia, fisica generale, fisica teorica e biotecnologia.

Questo decorso curriculare non dimostra alcuna competenza per la materia e la classe di concorso relativa alla Teoria, analisi e composizione musicale.

Con riferimento alla nomina del Prof. Zeni, si deduce in primo luogo la violazione dell'**art.9 comma secondo del DPR 487/1994**, il quale stabilisce che *"Le commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso"*; nonché la violazione dell'**art. 35 comma terzo lett.e) del D.Lgs. 165/2001**, il quale stabilisce per il reclutamento del pubblico impiego una *"composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso"*.

Si richiama, sul punto, quanto già autorevolmente precisato dal Consiglio di Stato: *"In ordine alla composizione della commissione di concorso, va ribadito che in materia di procedure concorsuali la legislazione è univoca nel richiedere che le commissioni debbano essere composte esclusivamente con esperti di comprovata competenza. In tal senso è la disposizione dell'art. 8, comma 1 del d. lgs. n. 29 del 1993 e dello stesso tenore, l'art. 3, comma 21 della l. n. 537 del 1993, in base al quale le commissioni di concorso devono essere composte da "tecnici esperti nelle materie di concorso". Orbene, il concetto di "esperto"*

implica il possesso di un titolo di studio corrispondente alle materie oggetto delle prove concorsuali ed un'attività professionale che dimostri la competenza specifica dell'esaminatore nelle materie oggetto del concorso (...)
E' sufficiente, in proposito, richiamare la sentenza 4 giugno 1990, n. 228 della Corte Costituzionale, che ha sancito "le commissioni di concorso possono ritenersi legittimamente composte solo quando i membri chiamati a farne parte in qualità di esperti rivestano effettivamente tale qualità nelle materie oggetto di esame pertanto per essi il possesso del titolo di studio di livello quanto meno pari a quello richiesto per l'ammissione al concorso deve essere corroborato dal possesso di ulteriori titoli (di studio, di servizio o professionali) idonei a dimostrare la specifica competenza in concreto dell'esaminatore nelle materie delle prove concorsuali" (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 4162 del 4 agosto 2014).

Parte ricorrente ritiene che le richiamate norme, unitamente ai generali principi statuiti sia dal Consiglio di Stato che dalla Corte Costituzionale, siano applicabili anche alla procedura in questione, e comunque non possano essere né ignorate né sottovalutate nel vaglio relativo alla legittimità della composizione della Commissione.

E detto rilievo deve valere anche ai fini di un corretto inquadramento di quanto prevede il Decreto 96 del 23.02.2016, dettato per la specifica procedura per cui è causa, in forza del quale potevano essere nominati Presidenti delle Commissioni i dirigenti scolastici che avevano diretto "*istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero provenire dai relativi ruoli*" (art.3 comma terzo lett.c).

E' bene precisare che questa norma, che ammette la possibilità della nomina a presidente anche di un dirigente scolastico che non provenga dai ruoli relativi alla materia di esame, deve essere applicata e temperata nel dovuto rispetto dei richiamati principi generali, che impongono che il collegio detenga sempre un sufficiente tasso di competenza tecnica relativamente allo specifico oggetto delle prove.

Infatti, se la nomina dei membri di una Commissione appartiene all'ambito di discrezionalità propria dell'Ufficio scolastico, questa discrezionalità deve pur essere correttamente dispiegata, sotto un profilo di ragionevolezza, efficienza e trasparenza.

Da quanto sopra consegue che per la procedura di reclutamento in questione non può ritenersi ammissibile la nomina alla Presidenza della Commissione di un dirigente scolastico che non abbia alcuna dimostrata competenza sulle materie oggetto di prova; e in ogni caso, qualora comunque si provveda ad una siffatta nomina, l'Ufficio scolastico dovrebbe garantire che accanto ad un Presidente che non è esperto in materia musicale siano nominati due commissari che detengano un tasso di competenza sufficiente a controbilanciare questo deficit di competenza, in modo tale da garantire che la Commissione, nel suo complesso, sia adeguata al giudizio tecnico che è chiamata ad esprimere.

E tuttavia questo non è avvenuto nel nostro caso.

La Commissione, infatti, non solo è stata presieduta da un dirigente scolastico che proviene da settori disciplinari che nulla hanno a che vedere con la Teoria, analisi e composizione musicale, ma è stata composta anche da due commissari che nei Licei musicali sono solo in utilizzo e non abilitati per insegnamento in materia musicale nei Licei musicali.

Con il risultato finale di una Commissione formata da componenti di cui non risultano dimostrate competenze sufficienti per valutare le prove di accesso alla cattedra di scuola secondaria di secondo grado per Teoria, analisi e composizione musicale.

Va ricordato, infatti, che le prove della classe di concorso A064 erano caratterizzate da assoluta specificità tecnica.

A titolo di mero esempio, si consideri la traccia della prova pratica pubblicata dal sito USR per la classe di concorso di cui si discute. Questa traccia si intitola "*Luca Marenzio - solo e pensoso - I parte, dal Nono libro de madrigali*", e

richiede “*un’analisi musicale*” e una “*rielaborazione a partire dagli elementi strutturali peculiari del brano*”.

E’ chiaro che un docente di fisica teorica non può avere le competenze per valutare la rielaborazione di un madrigale; né due docenti che non sono abilitati ad insegnamento musicale nel secondo grado possono controbilanciare il deficit di competenze e di esperienze del nominato Presidente della Commissione.

Per quanto riguarda il commissario Prof. Radice, poi, egli non deteneva neppure i requisiti minimi e astratti per essere nominato nella Commissione giudicatrice della classe di concorso A064 – Teoria analisi e composizione musicale.

L’art.4 comma primo del Decreto 96/2016 prevede che i commissari devono avere “*prestato servizio*” nella specifica “*classe di concorso*”.

Il Prof. Radice è stato immesso a concorso per soli titoli, e risulta essere titolare presso un Liceo musicale, ma nella dotazione organica di sostegno (o sost. minorati psicofisici), e non in materia musicale; e se è vero che egli è insegnante in utilizzo per alcune ore (sei) per Teoria Analisi e composizione musicale al Liceo Gambara di Brescia, queste ore sono aggiuntive, in eccedenza rispetto a quelle stabilite per il servizio ordinario dei docenti, che ammontano a 18, e non possono ritenersi utili a dimostrare un pregresso servizio nella specifica classe di concorso.

Si ricorda, peraltro, che lo stesso Decreto 96/2016 prevede che i docenti che hanno prestato servizio su posto di sostegno possono essere nominati nelle commissioni giudicatrici formate per l’accesso a posti di sostegno di cui all’art.4 comma terzo, e non nelle commissioni giudicatrici previste per l’accesso alle cattedre ordinarie di cui al comma primo dell’art.4.

Lo stesso Decreto MIUR 96 del 23.02.2016 prevede che i commissari debbano detenere specifiche competenze e dimostrate esperienze relative alla materia oggetto di esame; in particolare, l'art. 4 comma primo del Decreto stabilisce i requisiti necessari per la nomina dei componenti delle Commissioni, e prevede che i commissari devono aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola dell'infanzia o primaria, ovvero nella scuola secondaria di primo e secondo grado ***“nella classe di concorso cui si riferisce il concorso stesso”***.

E' pur vero che a fronte di una dimostrata impossibilità nel reperimento di commissari idonei il Decreto prevede la possibilità di una deroga in senso estensivo; ed infatti il comma 8 dell'art. 4 prevede che *“ ove non risulti possibile reperire commissari, il dirigente dell'USR può prescindere dai requisiti di cui al comma 1, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di cinque anni di servizio e quello dell'abilitazione all'insegnamento nel grado o nella classe di concorso della relativa procedura concorsuale”*.

Senonchè, ed in primo luogo, non risulta affatto dimostrata l'impossibilità di reperire un commissario (o un presidente) che detenesse i requisiti per la classe di concorso di teoria e composizione musicale.

Vero è, infatti, che nella lista degli aspiranti presidenti di commissione che avevano comunicato la loro disponibilità (allegato a Nota USR 13.04.2016 n.5877) si trovavano, fra l'altro, anche un docente universitario di Storia della musica (Prof. Bernardoni Virgilio).

E questo sia detto anche senza considerare che nella stessa lista dei candidati disponibili risultavano anche molti altri dirigenti scolastici (fra cui un dirigente scolastico per musica nella scuola secondaria, Prof. Guido Danilo) o docenti universitari che detenevano abilitazione per materie sicuramente più vicine al settore musicale rispetto alla fisica teorica (per esempio discipline letterarie, italiano, storia, scuola secondaria di secondo grado, filosofia e scienze umane).

Ad ogni buon conto, è da rilevare che la dirigenza dell'USR ha ritenuto che sussistessero gli estremi per ritenere insufficiente la lista delle disponibilità comunicate dai docenti aspiranti alla nomina a commissario, aggregato e presidente, e ha proceduto ad un interpello, adottato ai sensi della deroga prevista dall'art.4 comma 8 del DM 96/2016, in forza del quale i requisiti di nomina sono stati rivisti in senso estensivo, nel seguente modo:

“Ai sensi dell'art.4 comma 8 del citato DM 96, possono presentare istanza anche i docenti che non siano in possesso del requisito di cui al c.1 (servizio nel ruolo per almeno cinque anni nella specifica classe di concorso) purchè siano attualmente docenti di ruolo, abbiano prestato servizio per almeno 5 anni e siano in possesso della specificabile abilitazione. Può altresì produrre domanda il personale esperto appartenente al settore universitario con esperienza almeno biennale nello specificabile settore” (art.1 nota USR 14 aprile 2016).

Come si può notare, la facoltà che il Decreto 96 concede per derogare ai requisiti generali previsti per la nomina a commissario è stata utilizzata dalla Dirigenza con una specifica modalità, che non può essere ignorata.

Nell'esercizio della propria discrezionalità, la Direzione USR non ha ritenuto di sfruttare tutta la facoltà derogatoria prevista dal comma 8 dell'art. 4 del Decreto (che permetteva la nomina di candidati che pur non avendo 5 anni di servizio detenevano abilitazione all'insegnamento “*nel grado o nella classe di concorso della relativa procedura concorsuale*”) ma ha limitato la deroga ammettendo la nomina di candidati che “*abbiano prestato servizio per almeno 5 anni e siano in possesso della specificabile abilitazione*”.

Da quanto sopra si evince che anche a seguito del provvedimento USR del 14 aprile 2016 rimane comunque ferma, per coloro che intendevano essere nominati nella commissione la necessità di possedere una “specificabile abilitazione”. E per specificabile abilitazione non può che intendersi l'abilitazione ad uno specifico insegnamento, per una specifica materia.

Quanto sopra peraltro si deduce anche dal fatto che lo stesso art.1 della nota USR prevede la medesima deroga in favore di "*personale esperto appartenente al settore universitario con esperienza almeno biennale nello specifico settore*". Sarebbe infatti del tutto incongruo e irragionevole ritenere che possano essere nominati commissari solamente docenti universitari provenienti dal settore musicale ma possano invece essere nominati docenti di scuola secondaria provenienti, per esempio, dal settore di matematica e fisica.

Secondo parte ricorrente questa è la corretta impostazione della vicenda, che conduce a rilevare la illegittimità della nomina del Presidente e commissario della Commissione Prof. Zeni, oltre che della nomina degli altri due commissari, con travolgimento di tutti gli atti svolti dalla Commissione.

Secondo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art. 1 comma 2 del DPR 487/1994. Eccesso di potere, carenza di motivazione. Violazione dei principi di imparzialità, obbiettività e trasparenza dell'azione amministrativa.

Come si è anticipato in premessa, l'indizione del concorso docenti di cui al Decreto MIUR 106 del 23 febbraio 2016 è andata ad incidere sulla complessa situazione dei Licei musicali, provocando proteste e appelli da parte di Dirigenti scolastici e docenti.

Nei Licei musicali, in attesa di un adeguata riorganizzazione del relativo reclutamento, per coprire i corsi di insegnamento musicale molto spesso sono stati chiamati in utilizzo docenti precari o di ruolo della Scuola media.

Ora queste cattedre vengono messe a concorso, con la conseguenza che i docenti precari o di ruolo della Scuola media rischiano di perdere l'utilizzo nei Licei Musicali, dovendo le stesse cattedre essere riservate ai vincitori del concorso.

Non è questa la sede appropriata per entrare nel merito della questione; ciò che rileva, infatti, in questa sede e per il vaglio di legittimità degli atti impugnati, è il fatto che **il Ministero ha comunque deciso di mettere a concorso queste**

cattedre, ed è quindi doveroso attuare e rendere effettiva la procedura di reclutamento.

In primo luogo, ciò comporta che deve essere garantita a tutti i partecipanti al ricorso la possibilità di essere valutati secondo le regole di procedura e in base alle loro reali competenze, e questo a prescindere dalla attuale, complessa situazione dei Licei musicali.

La possibilità che a fronte dell'idoneità di un candidato al concorso ci sia un altro docente che perda l'utilizzo all'insegnamento in un Liceo Musicale non deve in alcun modo influenzare la regolarità della procedura concorsuale e l'adeguata valutazione delle competenze di chi partecipa al concorso.

Le richiamate esigenze di effettività e di imparzialità della procedura avrebbero dovuto imporre atti conseguenti da parte dell'amministrazione, affinché fosse scongiurato il rischio che le prove dei candidati venissero valutate da parte di Dirigenti scolastici o docenti che per qualunque motivo si trovassero in condizioni che non garantivano un giudizio oggettivo e imparziale.

Nel caso di specie, per la classe di concorso di teoria, analisi e composizione è stata composta una Commissione giudicatrice presieduta dal Dirigente scolastico del Liceo Musicale Tenca di Milano, Prof. Zeni Mauro (affiancata, peraltro, da tre membri aggregati per le lingue straniere, tutti provenienti dallo stesso Liceo Tenca di Milano).

Senonchè nei mesi precedenti alle prove il Dirigente scolastico del Liceo Tenca, prof. Zeni Mauro, aveva pubblicamente espresso le proprie critiche al concorso, anche aderendo ad un appello collettivo diretto al MIUR, salvo poi accettare la nomina a Presidente di una Commissione indetta per lo stesso concorso.

In questo appello si esponeva, fra l'altro, che "è assolutamente impensabile e inaccettabile che i Licei Musicali vengano privati delle professionalità che li hanno costruiti".

Ed ancora, lo stesso Dirigente Prof. Zeni, in una intervista al Corriere della Sera pubblicata il 12 marzo 2016, ribadiva che a seguito del concorso *“ci sarebbe un’improvvisa e radicale sostituzione della maggioranza degli insegnanti, si perderebbe un patrimonio di competenze d esperienze maturate in sei anni”* *“il rischio è che per i posti che si verranno a creare saranno chiamati docenti che non hanno mai insegnato in un liceo come il nostro”*.

A fronte di queste pubbliche e formali professioni, come si può ritenere che lo stesso Dirigente possa poi essere nominato a presiedere una Commissione giudicatrice nell’avversato concorso, e renda quale Presidente di commissione un giudizio che garantisca imparzialità e serenità?

Analoghe considerazioni, peraltro, possono essere ripetute per i tre membri aggregati per la lingua straniera alla stessa Commissione, tutti provenienti dal Liceo Tenca di Milano.

Non solo questi membri aggregati provengono da un Liceo in cui il Dirigente scolastico si era espresso con le opinioni sopra riferite, ma nello stesso Liceo questi aggregati lavorano assieme a insegnanti di materie musicali il cui coordinatore aveva pubblicamente consigliato la seguente, particolare situazione del problema: “Una soluzione c’è per non arrivare allo scenario dell’azzeramento. Confermare i docenti che hanno prestato servizio a pieno titolo in questi anni, anche se titolari in altre scuole” (Corriere della Sera, 12 marzo 2016, dichiarazione del Prof. Davide D’Urso, coordinatore del musicale presso il Liceo Tenca di Milano).

Una soluzione particolare, quella riferita; una soluzione che però sarebbe possibile solamente se non ci fossero i nuovi titolari che hanno vinto il concorso ministeriale, ai quali occorre riconoscere una cattedra. E’ una soluzione che si contrappone agli effetti del concorso.

Per quanto poi riguarda i due membri commissari, il Prof. Radice è docente di sostegno nelle scuole di secondo grado, e in utilizzo nelle materie musicali, mentre il prof. Bergamaschi è in utilizzo presso un Liceo. Costoro quindi fanno

parte proprio di quella categoria di docenti che rischia di perdere l'utilizzo a fronte del subentro dei vincitori del concorso.

Per i motivi sopra esposti, tutti i componenti della Commissione si trovavano in condizioni che non permettevano un giudizio connotato da sicura imparzialità, obbiettività e serenità.

Il Prof. Zeni aveva espresso la propria contrarietà al concorso, però poi aveva accettato la nomina a Presidente di Commissione di quello stesso concorso; si trovava anche in conflitto di interessi, dovendo ascoltare le proteste del Comitato genitori, che appoggiava gli attuali docenti dell'istituto, e nello stesso tempo decidere sulle sorti di candidati che avrebbero potuto sostituire quei docenti attualmente utilizzati.

Analoghe considerazioni valgono per i tre membri aggregati per la lingua straniera alla stessa Commissione, che non solo provengono da un Liceo in cui il Dirigente scolastico (con i poteri e le prerogative oggi riconosciute) si era espresso con le opinioni sopra riferite, ma in cui il coordinatore delle materie musicali si era espresso per una soluzione che prevedeva, come si è detto, una per così dire "stabilizzazione" di tutti gli attuali docenti.

Per quanto riguarda i due commissari Radice e Bergamaschi, essi non si trovavano nelle condizioni di rendere un giudizio attendibile sulle prove, e versavano pure in conflitto di interesse, perché avrebbero dovuto adempiere ad un dovere di oggettivo vaglio delle prove mentre valutavano le prove di docenti che, ove idonei, avrebbero potuto compromettere la loro conferma in utilizzo nei Licei Musicali, ovvero la loro possibilità futura di utilizzo in Licei Musicali, ovvero quella di docenti della loro stessa categoria.

Occorre a questo punto evidenziare che le sopra descritte circostanze configurano ipotesi nelle quali è posta a rischio l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa, per le quali l'ordinamento prevede a carico dei dipendenti pubblici un dovere di astensione, ai sensi di quanto stabiliscono gli

artt. 6 e 7 del DPR 16 aprile 2013 n.62 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*).

Per quanto riguarda il conflitto di interessi, secondo l'art.6 *"Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"*.

Inoltre, e più in generale, l'art.7 stabilisce che per il dipendente pubblico esiste un dovere di astensione anche qualora decisioni o attività *"possano coinvolgere interessi propri"* *"oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale"* *"ovvero di soggetti o organizzazioni"* con cui egli abbia rapporti di credito significativi (vedi stipendio) o enti di cui sia amministratore o dirigente.

Con riferimento a questa specifica sede processuale, nella quale non si controverte tanto sulla responsabilità dei dirigenti nei confronti della pubblica amministrazione, bensì sulla legittimità degli atti impugnati, la sussistenza di ipotesi di astensione detiene comunque un suo specifico rilievo perché di per sé è in grado di dimostrare la configurazione di **fattispecie nelle quali è posta a rischio, anche solo potenziale, la imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.**

E' evidente che nel quadro complessivo che si è descritto non era opportuno, a salvaguardia della imparzialità amministrativa, che l'Ufficio Scolastico procedesse a costituire una Commissione come quella per cui è causa.

Né si potrà sostenere che questi commissari siano stati nominati per la mancanza di altre disponibilità.

Invece del Dirigente scolastico del Liceo Tenca, si poteva nominare un professore universitario, o un dirigente tecnico del settore (vedi art. 3 decreto MIUR 96/2016) pur presenti nelle disponibilità (come risulta dagli elenchi dei

candidati disponibili di cui al provvedimento 13 aprile 2016 prot.MIUR AOODRLO RU 5877). E non era affatto necessario nominare quale membri aggregati esclusivamente docenti del Liceo Tenca, anche perché si tratta di docenti di lingua straniera. Così come non era necessario nominare quali commissari due docenti in utilizzo nei Licei musicali.

L'imparzialità dell'azione amministrativa costituisce un principio fondamentale, di rango costituzionale, che non può in alcun caso essere derogato; per lo specifico caso delle Commissioni, esso trova esplicito riconoscimento anche **nell'art. 1 comma 2 del DPR 487/1994** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi).

Al di là, pertanto, di quanto prevede l'assetto regolamentare dettato per una specifica procedura, il rispetto dei principi generali posti a salvaguardia dell'imparzialità dell'azione amministrativa deve sempre essere preservato, e questo sia detto anche e soprattutto con riferimento alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso.

Per tutti i motivi esposti, dalla illegittimità della nomina della Commissione giudicatrice deriva il travolgimento e l'annullamento delle operazioni concorsuali svolte per la classe di concorso A064, che dovranno essere rinnovate e valutate da una nuova e differente Commissione, composta secondo quanto prevedono la legge e il decreto ministeriale.

Terzo motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge, con riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato A del Decreto ministeriale n.95/2016; violazione della Circolare applicativa del Ministero del 18 maggio 2016 n.14097. Difetto di competenza. Eccesso di potere, carenza di motivazione, motivazione contraddittoria e irragionevole. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento nelle procedure di reclutamento per il pubblico impiego.

La prova pratica si è svolta con modalità che si pongono in violazione di quanto disponevano sia i decreti che le circolari ministeriali.

Per la classe A064, teoria, analisi e composizione musicale, l'**allegato A del Decreto 95** (pagg.117 – 118) dispone che la prova pratica *“ha per oggetto l'analisi e la rielaborazione di un brano musicale estratto a sorte seduta stante dalla Commissione giudicatrice tra 3 opere indicate a livello nazionale”*.

L'estrazione “seduta stante” del brano configura una precisa modalità di svolgimento della prova, secondo un parametro di concentrazione massima, che si connota per la valorizzazione di capacità che attengono a rapidità, sicurezza e padronanza della materia.

Detta disposizione, peraltro, non è stata in alcun modo intaccata neppure dalla Circolare applicativa del Ministero del 18 maggio 2016 n.14097, la quale ribadiva che gli Uffici scolastici *“nel definire e organizzare lo svolgimento della prova pratica... avranno riguardo a quanto previsto all'Allegato A al DM n.95/2016”*.

Tuttavia, con decreto USR 1 giugno 2016 n.9050 l'amministrazione, nel provvedere alla convocazione della prova pratica per il giorno 16 giugno 2016, ha disposto che il brano fosse estratto il giorno prima, ovvero in data 15 giugno 2016, “in presenza dei candidati interessati a partecipare all'estrazione”. E tanto è avvenuto.

Inoltre, il brano risulterebbe pure pubblicato sul sito web dell'USR un giorno prima della prova (nonostante di detta pubblicazione non fosse stato dato alcun avviso, e senza alcuna precisazione relativa all'orario di pubblicazione).

L'estrazione anticipata del brano configura notevoli profili di illegittimità della procedura.

In primo luogo, è dedotto il **difetto di competenza** dell'Ufficio scolastico regionale, che con la nota decreto USR 1 giugno 2016 n.9050 ha disposto l'estrazione anticipata del brano.

Vero è, infatti, che per la classe A064, Teoria, analisi e composizione musicale, l'allegato A del Decreto 95 (pagg.117 e 118) prevedeva *“un brano musicale estratto a sorte seduta stante dalla Commissione giudicatrice”*.

Se il Decreto ministeriale prevedeva che fosse la Commissione ad estrarre seduta stante il brano, è chiaro che una eventuale deroga costituita dall'anticipazione dell'estrazione, anche ove ipoteticamente ammissibile, avrebbe comunque dovuto essere disposta dallo stesso organo al quale il decreto aveva riservato l'estrazione, ovvero la stessa Commissione. E questo risulta pure in linea con i compiti tecnici riservati alla Commissione, alla quale naturalmente compete anche la fissazione delle concrete modalità di svolgimento della prova.

Si consideri, peraltro, che nella griglia di valutazione adottata dalla Commissione nulla viene disposto con riferimento ad un anticipo della estrazione del brano della prova pratica.

Sotto ulteriore profilo, è dedotta la violazione dell'Allegato A del Decreto 95/2016 (pagg.117-118) che per la classe A064, teoria, analisi e composizione musicale, disponeva che la prova *“ha per oggetto l'analisi e la rielaborazione di un brano musicale estratto a sorte seduta stante dalla Commissione giudicatrice tra 3 opere indicate a livello nazionale”*.

L'estrazione anticipata del brano quindi si pone in contrasto con quanto prevedeva il Decreto del ministero. E la violazione di quanto prevedeva il Decreto ministeriale comporta anche un chiaro contrasto con principi fondamentali che attengono a **imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** nelle procedure di pubblica selezione.

Non può valere, a salvare la legittimità dell'estrazione anticipata del brano, osservare che la possibilità di conoscere con anticipo il brano fosse stata concessa a tutti i candidati, sia potendo presenziare alla estrazione, sia potendo consultare la traccia pubblicata sul sito web dell'USR.

Innanzitutto, il Decreto USR 1 giugno 2016 n.9050 non aveva affatto previsto che il brano sarebbe stato pubblicato sul web il giorno prima della prova, con la conseguenza che molti candidati non si sono recati fisicamente alla estrazione anticipata del brano né hanno consultato il sito web per conoscere in anticipo il brano.

Ma il motivo di impugnazione non concerne solamente una lesione della dovuta parità di trattamento; occorre altresì sottolineare che l'estrazione anticipata del brano ha snaturato i contenuti della prova predisposta dal ministero.

Nella impostazione della prova elaborata dal ministero, l'estrazione seduta stante del brano era chiaramente funzionale a saggiare competenze, talenti e esperienze dei candidati connesse a rapidità, sicurezza e padronanza della materia, che emergono chiaramente qualora i candidati non sono posti previamente a conoscenza del brano oggetto di prova.

Invece, con l'estrazione anticipata del brano vengono premiate competenze concentrate su differenti profili, che attengono alla rielaborazione, alla consultazione delle fonti disponibili e alla interpretazione degli sviluppi storici musicali, che possono essere verificate concedendo ai candidati di conoscere un giorno prima il brano estratto.

L'estrazione anticipata del brano ha quindi provocato il mutamento dell'oggetto della prova, e i candidati sono stati valutati per una prova ben diversa rispetto a quella disposta dal Ministero.

D'altra parte, la prova pratica era stata concepita dal Ministero in funzione di una precisa durata temporale (8 ore, vedi all. A del Decreto 95), entro la quale i candidati dovevano dimostrare la loro preparazione; tuttavia, a seguito della conoscenza anticipata del brano il tempo a disposizione dei singoli candidati si estende notevolmente, dato che costoro potevano iniziare la preparazione alla prova sin dal giorno precedente.

Si consideri, peraltro, che il reclutamento doveva essere condotto con riferimento alle competenze dei singoli candidati, mentre è evidente che la

conoscenza anticipata del brano può consentire ad alcuni candidati di presentarsi il giorno successivo dopo essersi consultati con terzi soggetti, e sfruttare in questo modo soluzioni, talenti e competenze di cui non dispongono personalmente.

Inoltre, i candidati si erano avvicinati alla prova proprio adeguando la loro preparazione in funzione di un elaborato che dovesse essere affrontato secondo le modalità preventivamente comunicate dal Ministero. L'anticipazione dell'estrazione del brano, invece, ha stravolto anche sotto questo profilo le caratteristiche della prova.

E detto stravolgimento è risultato ancora più deleterio per il fatto che le prove si sono svolte senza la possibilità per i candidati di usare un pianoforte o una tastiera; questa circostanza, che è del tutto inusuale, e che pregiudica le possibilità di svolgere un elaborato di composizione e di rielaborazione musicale, ha acuito le differenze fra coloro che hanno avuto anticipata conoscenza della estrazione anticipata del brano (e che hanno potuto iniziare il giorno prima lo studio del brano, con l'ausilio di uno strumento) e gli altri candidati, fra i quali i ricorrenti.

L'assenza del pianoforte incide in tal modo sulle possibilità di elaborazione del brano da condurre ad una situazione che è chiaramente illegittima: in realtà, in mancanza di un pianoforte solamente coloro che avevano già conoscenza del brano hanno potuto affrontare adeguatamente la prova, con la conseguenza che **la possibilità di conoscere in anticipo il brano estratto da semplice concessione di una facoltà si è trasformata in un vero e proprio onere**, senza l'assolvimento del quale non era possibile ottenere un buon punteggio e superare la prova pratica.

Anche la griglia di valutazione adottata dalla Commissione per la prova pratica è illegittima.

L'allegato A del decreto 95 prevedeva, per la prova pratica, l'analisi e la rielaborazione di un brano musicale, e stabiliva che la valutazione della

Commissione *“terrà conto in egual misura dei due livelli di competenza analitico-teorica e didattico – compositiva sopra descritti”*, ovvero *“produrre un’analisi musicale coerente con il brano oggetto di prova, evidenziandone gli elementi caratterizzanti sotto il profilo formale, teorico e stilistico compositivo”* e *“produrre una rielaborazione anche parziale del brano analizzato illustrandone la valenza ai fini della progettazione di un percorso didattico – compositivo destinato a studenti di Liceo Musicale”*.

E questa bipartizione, notasi bene, corrisponde anche alle indicazioni riportate dalla Commissione nel testo della traccia della prova.

Senonchè, poi, e senza addurre alcuna specifica motivazione, la Commissione ha redatto una griglia di valutazione della prova notevolmente difforme, aggiungendo alla competenza analitico-teorica e alla competenza didattico-compositiva un ulteriore punteggio, destinato a *“originalità”* (max due punti).

L’aggiunta di questo indicatore di valutazione è illegittima sotto plurimi profili, perché contrasta con quanto stabilisce il Decreto 95, che non lo prevede; perché contrasta con quanto richiesto dalla traccia scritta; e perché, infine, **risulta di per sé contraddittorio e incomprensibile**.

Il criterio è contraddittorio, innanzitutto, perché contrasta proprio con la estrazione anticipata del brano, la quale predispone la prova non sui contenuti personali e originali del candidato, bensì sulla possibile consultazione di tutta la critica e la storia della musica relative al brano conosciuto in anticipo.

Inoltre l’indicatore *“originalità”* è descritto nella griglia come *“efficacia didattica della rielaborazione personale in rapporto alla prospettiva analitica adottata”*.

Senonchè, l’originalità di una rielaborazione non equivale affatto alla sua efficacia didattica. Anzi, spesso è vero il contrario. L’originalità di una composizione, proprio perché si discosta dal canone più consueto, è uno degli indici di più complesso e difficile inserimento nella valutazione della efficacia didattica. E in ogni caso è del tutto inaccettabile che si qualifichi per originalità la efficacia didattica di una rielaborazione.

Da ultimo, occorre altresì precisare che gli indicati profili di illegittimità che connotano la prova pratica hanno precluso la possibilità di ottenere un relativo adeguato punteggio che, sommato a quello della prova scritta, avrebbe consentito il superamento del minimo punteggio di idoneità (pari a 28 punti).

Infatti, tutti i ricorrenti che hanno ottenuto un punteggio di prova scritta superiore a 18 punti avrebbero potuto, in forza di una prova pratica regolarmente e diversamente svolta (alla quale erano riconosciuti fino a un massimo di dieci punti), ottenere un punteggio superiore a 28 punti.

Si considerino, ad esempio, le valutazioni delle prove scritte dei ricorrenti Azzarelli (26,1 punti normalizzati a 19,6) Merello (24,1 punti normalizzati a 18,1) e Sciammetta (24,6 punti normalizzati a 18,45).

Quarto motivo. Violazione o falsa applicazione di norma di legge: art. 12, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione della Circolare ministeriale 14097 del 18.05.2016. Eccesso di potere, carenza di motivazione, travisamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà degli atti. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.

Per quanto riguarda le prove scritte, si ricorda che costituisce principio generale, a garanzia di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione, il dovere della Commissione di predeterminare i criteri di valutazione.

Nel nostro caso, questo principio è stato notevolmente violato perché la griglia di valutazione delle prove scritte è stata determinata dalla Commissione in data 30.05.2016 e pubblicata con Decreto n.9062 prot. in data 1.06.2016, molti giorni dopo lo svolgimento delle prove scritte, avvenute in data 11.05.2016, e forse addirittura dopo la convocazione della prova pratica (che è avvenuta con Decreto USR n.9050 del 1.06.2016).

L'art. 12 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487 – con cui è stato approvato il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e*

delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego – prevede che: *“Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove”*.

Dagli atti della procedura per cui è causa risulta invece che la griglia di valutazione non è stata adottata né prima della prova scritta e neppure nella prima riunione della Commissione, dato che la griglia risulta all'allegato n.1 del verbale n.2 della Commissione, in data 30.05.2016.

La stessa griglia di valutazione concepita dalla Commissione non è stata correttamente formulata.

La **Circolare ministeriale 14097 del 18.05.2016** prevedeva quattro indicatori fondamentali: *“pertinenza”, “completezza”, “correttezza linguistica” e “originalità”*.

La Commissione ha dichiarato di intendere adottare questi quattro criteri (*“La Commissione della classe di concorso A64 accoglie e fa propri i criteri di valutazione delle prove scritte definiti a livello nazionale”, cfr. verbale 30.05.2016*).

Con notevole contraddizione, però, e senza alcuna motivazione è stato riconosciuto un limitato effetto di ponderazione al criterio di “correttezza linguistica” (max 1 punto) rispetto a tutti gli altri (max 1,5 punti cadauno).

Per lo stesso descrittore della correttezza linguistica, peraltro, dagli elaborati corretti messi a disposizione dall'amministrazione risulta la costante e inspiegabile ripetizione di una valutazione di 0,5, (cfr. ad esempio, le prove dei candidati Steffanini, Gallerani, Merello, Sciammetta) a testimonianza che questo descrittore non solo è stato sottovalutato nella griglia, ma non è neppure stato oggetto di una adeguata e specifica considerazione, risultando valutato spesso nella stessa maniera.

I ricorrenti hanno richiesto l'accesso agli atti, che in alcuni casi non è stato consentito o è stato ritardato, addirittura per esaurimento delle capacità di ricezione della PEC dell'amministrazione; stando agli elaborati corretti di cui è stata data visione, in ogni caso, risultano molte valutazioni francamente incomprensibili.

Ad esempio, per il descrittore "Pertinenza" è stata attribuita una valutazione di grado 0 (equivalente a "non si evidenziano neppure elementi minimi che accertino la decodificazione della traccia o risposta data) con riferimento ad un candidato che pur detiene l'abilitazione all'insegnamento di musica nella scuola pubblica italiana. Si tratta di una valutazione davvero poco credibile.

Sul risarcimento del danno

I ricorrenti richiedono il risarcimento di ogni danno subito o subendo a causa dei provvedimenti impugnati, con condanna dell'amministrazione, e con riserva di ogni utile e migliore articolazione, anche sul piano istruttorio, in corso di causa.

Istanza istruttoria

Si richiede l'acquisizione agli atti di tutti i verbali della Commissione, di copia degli elaborati corretti dei ricorrenti e delle valutazioni della Commissione.

Istanza cautelare

In ordine al *fumus boni iuris*, si confida nell'accoglimento dei sopra estesi motivi di ricorso.

In ordine al *periculum*, si rappresenta che le prove orali sono state fissate per il giorno 6 settembre, con la conseguenza che a partire da tale data i candidati idonei potranno essere chiamati, immessi in ruolo e prendere possesso delle nuove funzioni.

Ciò premesso, al fine di evitare che, nelle more del giudizio, si consolidino situazioni che poi, in caso di accoglimento del ricorso, potrebbe risultare

difficile, oneroso o addirittura impossibile rimuovere, si chiede all'Ecc.mo T.A.R. di voler disporre ogni idonea cautela.

A tal fine potrebbe risultare utile, in prima battuta, anche l'ammissione con riserva dei ricorrenti allo svolgimento della prova orale, salva e ribadita comunque la domanda dei ricorrenti all'accoglimento con sentenza delle domande di cui al presente ricorso.

P. Q. M.

Si chiede piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previa idonea cautela, accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati come specificati in epigrafe, con condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno.

In via istruttoria, si richiede l'acquisizione agli atti di tutti i verbali della Commissione, di copia degli elaborati corretti dei ricorrenti e delle valutazioni della Commissione.

Con vittoria delle competenze professionali e rimborso del contributo unificato versato.

I sottoscritti Difensori chiedono di essere sentiti in Camera di Consiglio.

Ai sensi della vigente normativa fiscale in materia di contributo unificato, si dichiara che l'importo del contributo dovuto per la presente controversia avanti al TAR, trattandosi di impiego pubblico, è di euro 325 (trecentoventicinque/00).

Milano, 15 settembre 2016

Prof. Avv. Vittorio Angiolini

Vittorio Angiolini
Avv. Alessandro Basilico


Avv. Luca Formilan

Io sottoscritta AIELLO CLAUDIA, nata a CATANIA 13/09/1990, residente in MOTTA SANT'ANASTASIA (CT), VIA XX SETTEMBRE N. 15, codice fiscale LLACLD90P53C351X, delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, **15 SET. 2016**


A handwritten signature in black ink, reading "Claudia Aiello", written over a horizontal line.

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

A handwritten signature in black ink, reading "Vittorio Angiolini".

Io sottoscritto AZZARELLI Giuseppe, nato a Cernusco Sul Naviglio il 17/09/1971, residente in via Cazzaniga 29, 20064 Gorgonzola (MI), codice fiscale ZZR GPP 71P17 C523N delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c.f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 15 SET. 2016


A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuseppe Azzarelli', written over a horizontal line.

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica


Vittorio Angiolini

io sottoscritto ANTONIO BACINO, nato a TORINO il 03/01/1977 residente in TORINO, codice fiscale BCNNTNF7A03L29C delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 25/08/2016



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica




Io sottoscritto...ILARIA BIAGINI ..., nato a ...LUCCA.....il...17/12/1971, residente in LA SPEZIA Stradone d'Oria, 124..., codice fiscale BGNLRI71T57E715M delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 15 SET. 2016



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



Io sottoscritto DI MARCO MARINA nato a
LATINA il 11-10-1969 residente in LATINA,
codice fiscale DMRMRN69R51E472S delego a rappresentarmi e difendermi
nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia
facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi
aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G),
l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro
Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs
196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare
e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle
necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati
professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 24-8-2016

Marina Di Marco

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio Angioli

Io sottoscritto MARIA FRANCESCA DIENI nato a COSENZA il 12-8-1969 residente in MILANO, VIA F. LLI ZOLA N. 76, codice fiscale ANIMFR69M52DE86E delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, **15 SET. 2016**



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica


Vittorio Angioli

Io sottoscritto Matteo Durbano nato a Cuneo l'8 marzo 1983 residente in via Lerda, 4 Busca (CN), codice fiscale DRBMTT83C08D205G delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 15 SET. 2016



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



Io sottoscritto GALLERANI MARINA..., nato a BI.ELLA... il 20/10/1971 residente in TORINO: VIA CAVALIERE MAGGIORE 24 codice fiscale GILLMN71R60A859L delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 25 Agosto 2016

Marina Gallerani

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio Angi


Io sottoscritto Gallotta Angelo, nato a Piazza Armerina (EN) il 10/08/1982 residente a Aidone (EN) in Largo Messina n. 62, codice fiscale GLL NGL 82M10 G580I delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 30/08/2016



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo Gallotta', is written over a horizontal line.

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Angiolini', is written below the text.

Io sottoscritto PAOLO LA ROSA, nato a
MILANO il 15/05/71 residente in CERANOVA (PV) - VIA PETRARCA, 16,
codice fiscale LRS.PLA.71E15FZ05M delego a rappresentarmi e difendermi

nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 23/08/16


Paolo La Rosa

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica


Vittorio Angiolini

Io sottoscritto DAVIDE MERELLO, nato a SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) il 06.11.1973 residente in RAPALLO (GE), Via Ghizolfo 9A/1, codice fiscale MRLDVD73S06I225A delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 23.08.2016



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



Io sottoscritto FABIO NAVA, nato
a TRESCORE B. Rio. il 03/09/1984... residente in SEGUATE (BG) VIA VENEZIAN 57
codice fiscale NVAFB84P03L388V delego a rappresentarmi e difendermi
nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia
facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti,
il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca
Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL
LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo,
e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati
personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio.
Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via
Chiossetto n.14.

Milano, **15 SET. 2016**

Fabio Nava

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio Angiolini

Io sottoscritto LUIGI PANZERI, nato a BERGAMO il 29-12-1965 residente in ALMENNOSS, VIA CIPRER 7, codice fiscale PNZL4065TZA194V delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, **15 SET. 2016**


Luigi Panzeri

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio Angiolini

Io sottoscritta Cristina Pisano, nata a Donori (Ca) il 03/05/1978 residente in Torino, Corso Regina Margherita 67, codice fiscale PSNCST78E43D344M delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 15 SET. 2016



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



lo sottoscritto PITOLO FELICE, nato a
CAPRE DI STABIA (NA) il 25/02/1971 residente
in MILANO VIA POZZA 10/B,
codice fiscale P.T.L.F.L.C.7.B.2.5.C.1.2.P.R. delego a
rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche
disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad
istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini
(c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23
L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa
informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro
collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della
società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio
presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 26/08/2016



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica


Vittorio Angioli

Io sottoscritta **Luciana Santucci** nata a **Lecco** il **30/05/1962**. residente in **Via Benozzo Gozzoli 160/4** codice fiscale **SNT LCN 62E 70E 507G** delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 23/08/2016

A handwritten signature in black ink, reading "Luciana Santucci", is written over a horizontal line.

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

A handwritten signature in black ink, reading "Vittorio Angiolini", is written below the text.


Io sottoscritto Salvatore Sciammetta, nato a Novara il 25/05/1971 residente in Agrano d'Omegna, codice fiscale SCMSVT71E25F952B delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 15 SET. 2016



Salvatore Sciammetta


La sottoscrizione che precede è vera ed autentica




Vittorio Angiolini

Io sottoscritto NICCOLO' STEFFANINI nato a NOVARA il 24-8-1979 residente in NOVARA, VIA FARA N.51, codice fiscale STENCL79M24F952I delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, **15 SET. 2016**




La sottoscrizione che precede è vera ed autentica




Io sottoscritto TINUZZO ANDREA, nato a IVREA (TO) il 05/03/76 residente in VIA BREUS 10, SAN SEBASTIANO 20 (TO) codice fiscale TNENDRF6005E379L..... delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano,

15 SET. 2016



La sottoscrizione che precede è vera ed autentica



Io sottoscritto **MARCO VILLANI** nato A Milano il 25/04/63 residente in Sant' Angelo Lodigiano (LO), via Domodossola, 9, codice fiscale **VLLMRC63D25F205G** delego a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia, anche disgiuntamente, con ogni più ampia facoltà, anche relativamente ad istanze cautelari, istruttorie e motivi aggiunti, il Prof. Avv. Vittorio Angiolini (c. f. NGL VTR 55C26 L833G), l'Avv. Luca Formilan (c.f. FRM LCU 67E23 L157B) e l'Avv. Alessandro Basilico (c.f. BSL LSN 85R11 B300W). Previa informativa ex art. 13 d.lgs 196/03 li autorizzo, e con loro i loro collaboratori e/o sostituti, ad utilizzare e diffondere i dati personali della società per tutti i fini pertinenti alle necessità del giudizio. Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati professionisti in Milano, Via Chiossetto n.14.

Milano, 27/08/2016

Marco Villani

La sottoscrizione che precede è vera ed autentica

Vittorio Angiolini

RELAZIONE DI NOTIFICA

Io sottoscritto, Avv. Vittorio Angiolini, autorizzato ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano del 20 febbraio 2006, ho notificato per conto **Aiello Claudia e altri** il su esteso ricorso a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 76759332532-8, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale. Tale notifica è iscritta al n. 2210 del mio registro cronologico.

Vittorio Angioli



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, Via Freguglia n. 1 – 20122 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 76759332533-9, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2211 del mio registro cronologico.

Vittorio Angioli



Previdi Elena Maria, residente in via Morandi Felicità n. 15 – 20127 Milano, a mezzo del servizio postale con raccomandata R.R. n. 76759332534-0, spedita dall'ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.

Tale notifica è iscritta al n. 2212 del mio registro cronologico.

Vittorio Angioli



Reghezza Marco, residente in via Ruffini n. 3 – 18018 Taggia (Imperia), a mezzo del servizio postale, con raccomandata R.R. n. 76759332535-1, spedita dall'Ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2213 del mio registro cronologico.

Vittorio Agli



Gedda Annachiara, residente in via Rovereto n. 13 – 10136 Torino, a mezzo del servizio postale, con raccomandata R.R. n. 76759332536-2, spedita dall'Ufficio postale Milano 2 – L.go Corsia dei Servi 3, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Tale notifica è iscritta al n. 2214 del mio registro cronologico.

Vittorio Agli

